

Codice A1509A

D.D. 3 novembre 2017, n. 1074

**L.R. 23 marzo 2016, n. 5 art. 16. Individuazione delle modalita' e dei termini per la presentazione delle domande di accesso al "Fondo di solidarieta' per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione". Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attivita' e funzioni connesse alla gestione del predetto Fondo.**

Viste:

- la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale" in particolare l'art. 16 con il quale si istituisce il Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione;
- la DGR n 62-4427 del 19 dicembre 2016 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale. Istituzione del Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione" ( art. 16). Affidamento a a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse alla gestione del predetto Fondo";
- la D.G.R. n. 14-2857 del 01.02.2016 con la quale è stato confermato il ruolo di Finpiemonte, quale società finanziaria regionale con il compito di garantire supporto finanziario alla crescita, lo sviluppo economico e l'innovazione del sistema socio economico piemontese, ruolo da tradursi in due linee d'azione:
  - consulenza e assistenza tecnica su progetti specifici;
  - gestione di agevolazioni a valere sia su fondi regionali sia su fondi strutturali europei;
- la D.G.R. n. 1-3120 dell'11.04.2016 recante "Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale";

considerato che la Giunta Regionale con la deliberazione sopra citata:

- ha stabilito che la Direzione Regionale Coesione Sociale assuma in via diretta alcune attività di gestione del "Fondo per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione" di cui all'art. 16 della L.R. 5/2016, in capo al Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti, tenuto conto che la predetta struttura regionale è in grado di farvi fronte con risorse umane, strumentali e professionali proprie;
- ha demandato alla Direzione Regionale Coesione Sociale l'adozione di apposita determinazione dirigenziale di individuazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande secondo le disposizioni vigenti in materia di invio telematico e attraverso appositi moduli predisposti dall'Amministrazione regionale in conformità con il sopra citato regolamento, nonché delle procedure per la valutazione delle medesime ;

visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2017, n. 4/R “Regolamento regionale recante: “Istituzione di un fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione (Articolo 16, legge regionale 23 marzo 2016, n. 5)”, che definisce:

- La costituzione del Fondo, dotazione finanziaria, modalità di implementazione e gestione;
- le modalità di accesso al Fondo;
- i criteri di erogazione delle disponibilità del Fondo;
- il recupero dei contributi e controlli;
- i parametri per identificare le modalità di liquidazione delle parcelle;
- la risoluzione delle controversie connesse;
- le modalità di informazione e promozione del Fondo;

visto l'allegato A del sopra citato Regolamento con il quale si individuano le normative di riferimento nell'ambito dei procedimenti giudiziari contro le discriminazioni ;

considerato che:

- il Regolamento n. 4/R 13 febbraio 2017 ha già provveduto a definire alcune modalità di accesso al Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti;
- il Fondo è di nuova istituzione e si intendono affidare a Finpiemonte S.p.A., così come specificato nella deliberazione sopra citata, le attività e le funzioni connesse alla gestione contabile;
- sulla base delle disposizioni previste dalla DGR n 62-4427 del 19 dicembre 2016 e delle considerazioni sopra espresse, si ritiene opportuno individuare le modalità e i termini per la presentazione delle domande (Allegato A), predisporre i modelli (accesso, pareri, parcelle, liquidazioni) nonché le procedure per la valutazione delle medesime;

preso atto della D.G.R. n. 2 –13588 del 22.03.2010 avente ad oggetto “Affidamenti diretti a favore di Finpiemonte S.p.A.; approvazione dello schema di “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” e lo “Schema di contratto tipo – art. 2, comma 4, L.R.n. 17/2007” modificata ed integrata dalla modificata dalla D.G.R. n. 17 – 2516 del 30.11.2015;

ritenuto opportuno di affidare a Finpiemonte S.p.A. l'avvio delle attività e delle funzioni connesse con la gestione del “Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione” secondo le nuove modalità, nelle more del perfezionamento di apposito contratto a norma delle deliberazioni citate al paragrafo precedente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17.10.16

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

visto il Dlgs 165/2001 e smi

visto il Dlgs 163/2006 e smi  
vista la LR 23/2008 e smi  
vista la LR 23/2014

## DETERMINA

Di approvare, in conformità agli indirizzi di cui alla la DGR n 62-4427 del 19 dicembre 2016:

- le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso al “Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione”;
- l’iter di valutazione delle domande,

secondo quanto stabilito nell’ allegato “A” alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale

Di approvare i modelli (accesso, pareri, parcelle, liquidazioni) di cui agli schemi che si allegano alla presente determinazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale ( Allegati B,C,D,E, F ).

Di stabilire che le istanze per accedere al Fondo, devono essere presentate utilizzando esclusivamente i moduli predisposti dall’Amministrazione regionale in conformità della DGR n 62-4427 del 19 dicembre 2016 , al regolamento indicato in premessa che ha formulato i criteri per l’utilizzazione del Fondo e alla presente determinazione.

Di stabilire che dalla data del 1 dicembre 2017, l’istruttoria delle domande di accesso al “Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione” sarà in capo al Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti della Direzione Coesione Sociale.

Di affidare a Finpiemonte S.p.A., avente sede sociale in Galleria San Federico n. 54, 10122 Torino, C.F. 01947660013, nelle more del perfezionamento di apposito contratto, l’attivazione del Fondo, in oggetto indicato, secondo le nuove modalità di gestione a norma della “Convenzione Quadro” approvata D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 modificata dalla D.G.R. n. 17 – 2516 del 30.11.2015.

Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23, lettera b) e 26 comma 1 del D.L.vo 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

La Dirigente  
Dott.ssa Antonella Caprioglio

Visto di controllo  
Il Direttore  
Dott. Gianfranco Bordone

Allegato



**FONDO DI SOLIDARIETA'  
PER LA TUTELA GIURISDIZIONALE DELLE VITTIME DI  
DISCRIMINAZIONI**

**ISTRUZIONI PER L'ACCESSO AL FONDO**

La Regione Piemonte, con Legge regionale n. 5 del 23 marzo 2016 all'art. 16, ha istituito un "Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni". A seguito dell'emanazione della Legge la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento n.4/R del 13 febbraio 2017, che ha definito le regole di accesso al Fondo.

Le seguenti Istruzioni sono rivolte agli operatori e alle operatrici dei nodi territoriali contro le discriminazioni, degli enti pubblici, delle organizzazioni senza scopo di lucro, delle forze dell'ordine e di tutti i soggetti che operano nel settore della prevenzione e contrasto alle discriminazioni, agli avvocati ed alle avvocate ed alla Magistratura inquirente e giudicante per la parte di loro competenza ed interesse.

**1. Chi può accedere al Fondo**

Possono accedere al Fondo, senza limite di età, le vittime di discriminazione, le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso e le istituzioni di parità legittimate a stare in giudizio, per quei procedimenti giudiziari che violano i principi contenuti nella l.r. 5/2016.

I soggetti e le organizzazioni di cui all'articolo 16, comma 3 della l.r. 5/2016 e per accedere al Fondo devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a)** essere domiciliate/domiciliati in Piemonte;
- b)** avere avviato un procedimento giudiziario con connotazioni di discriminazione;
- c)** il procedimento intentato deve riferirsi ad atti compiuti sul territorio piemontese;
- d)** avere un reddito personale non superiore a otto volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato;
- e)** aver avviato un procedimento giudiziario contro la o le discriminazioni subite tra quelli individuati dall'allegato A del regolamento 4/R del 13 febbraio 2017;
- f)** avere individuato un avvocato/a patrocinante all'interno di un elenco di avvocati specializzati individuato dall'Ordine così come previsto dall'art. 16, comma 3 della l.r. 5/2016;

Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della persona che avvia il procedimento, anche nel caso in cui l'azione sia promossa da organizzazioni e istituzioni di parità.

Sono altresì ammesse al Fondo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza.

Nel caso di persona minorenni o di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa, la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno.

Nel caso di omicidio, la domanda può essere presentata da persona che abbia la qualità di erede.



Le persone e le organizzazioni che rientrano nell'applicazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato possono accedere al Fondo solo per le spese che non rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta normativa.

Al fine di individuare il periodo di copertura del Fondo, vale la data di commissione dell'illecito.

## **2. Per quali procedimenti si può chiedere l'accesso al Fondo**

Al Fondo possono accedere tutti i soggetti che hanno avviato un procedimento giudiziario contro le discriminazioni subite riferite alle seguenti norme:

- Legge 20 maggio 1970, n. 300, s.m.i. Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul colloca.
- Legge 25 giugno 1993, n. 205, s.m.i. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
- Decreto legislativo, 09/07/2003 n° 215 Attuazione della direttiva europea per la parità di trattamento tra le persone.
- Legge 1° marzo 2006, n. 67 Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.
- D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

La Regione Piemonte valuta la congruità rispetto alla presente Legge regionale anche di eventuali ulteriori procedimenti giudiziari in materia antidiscriminatoria per i quali dovesse essere presentata domanda di accesso al Fondo, anche con il concorso di pareri del Consiglio dell'Ordine coinvolto.

## **3. Quali spese copre il Fondo regionale**

Il Fondo regionale sostiene le spese per l'assistenza legale, nell'ipotesi in cui la tutela giurisdizionale sia svolta da avvocati o avvocate i cui nominativi risultino regolarmente iscritti in appositi elenchi e che abbiano competenza e formazione specifica e continua nell'ambito della tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione.

Sono ammesse al Fondo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza.

Il Fondo regionale opera mediante meccanismo rotativo di anticipazione e restituzione delle somme.

Le persone e le organizzazioni che rientrano nell'applicazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato possono accedere al Fondo **solo** per le spese che non rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta normativa, in particolare possono chiedere il rimborso delle spese stragiudiziali

## **4. Modalità di accesso al Fondo regionale**

Le persone e le organizzazioni che ritengono di poter accedere al Fondo devono:

- recarsi presso gli Uffici del Consiglio degli Ordini degli Avvocati del proprio territorio;



- scegliere il/la proprio/a avvocato/a patrocinante dall' elenco di avvocati/e specializzati/e individuato dall'Ordine;
- compilare un modello di richiesta di accesso al Fondo che l'avvocato/a patrocinante invierà alla Regione, allegando un parere dell' Ordine sull'ammissibilità. Il modello è di norma compilato dall'avvocato/a.

## **5. Modalità di concessione del contributo regionale**

Gli avvocati e le avvocate patrocinanti scelti dai soggetti presentano domanda di accesso al Fondo sulla base di un modello e seguendo la procedura indicata dalla Regione Piemonte e/o dall'ente gestore. Tali modelli e procedure saranno disponibili sul sito della Regione Piemonte.

La domanda di ammissione al Fondo deve essere presentata presso il Foro di appartenenza dell'avvocato/avvocata.

Le domande, corredate da un parere scritto in ordine alla loro ammissibilità espresso dal Consiglio dell'Ordine, sono trasmesse alla Regione e/o all'ente gestore che decide entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e comunica immediatamente le sue decisioni agli uffici del Consiglio dell'Ordine competente ed al soggetto che ha presentato la domanda.

Contro la decisione di diniego e' ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso presso la Commissione di cui all'articolo 6 che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso può essere presentato dall'avvocato patrocinante prescelto.

Le richieste di informazioni o chiarimento avanzate da parte della Regione e/o dall'ente gestore interrompono tali termini.

## **6. Ricevimento del contributo economico**

Al termine di ogni fase processuale o del mandato, l'avvocato/avvocata patrocinante può presentare richiesta di liquidazione, che, corredata da un parere di congruità pronunciato dal Consiglio dell'Ordine, è presentata alla Regione Piemonte e/o all'ente gestore, così come previsto in tema di patrocinio a spese dello Stato.

La Regione o l'ente gestore provvede alla liquidazione del contributo o di parte di esso, solo nel caso in cui l'Ordine abbia espresso un parere positivo di congruità, in presenza di tutta la documentazione necessaria, e solo dopo che l'avvocato/avvocata patrocinante abbia documentato tutti gli atti assunti per avviare e concludere le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima.

I procedimenti che si chiudono con una conciliazione giudiziale o stragiudiziale e/o con remissione della querela sono liquidati con un compenso non superiore a 1.500,00 euro, qualora le spese legali non vengano poste a carico della controparte, previa relazione del difensore al Consiglio dell'Ordine competente sulle ragioni che hanno motivato tale scelta. Queste motivazioni, se ammissibili e non in contrasto con le finalità della l.r. 5/2016, devono essere contenute nel parere di congruità dell'Ordine.



Le domande di liquidazione vengono evase seguendo l'ordine cronologico di ricevimento dell'Ente gestore fino ad esaurimento del Fondo in dotazione.

Contro la decisione di diniego e' ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso presso la Commissione di cui all'articolo 6 che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le richieste di informazioni o chiarimento avanzate da parte della Regione e/o dall'ente gestore interrompono tali termini.

## **7. Controlli e Restituzione del contributo economico**

La Regione e/o l'ente gestore può, in qualsiasi momento, anche dopo l'avvenuta liquidazione, effettuare verifiche sulle pratiche ammesse a contributo, anche in merito alle pratiche di recupero delle somme a favore della vittima della discriminazione.

Nel caso di recupero effettivo da parte della vittima di somme destinate dal giudice alla copertura delle spese legali, la Regione e/o l'ente gestore del Fondo richiede la restituzione del contributo concesso (tutto o parte di esso), informando contestualmente il Consiglio dell'Ordine.

Nel caso di condanna per calunnia del soggetto beneficiario del Fondo, l'ente gestore provvede ad attivare le procedure per il recupero di tutte le somme indebitamente elargite.

L'avvocato/avvocata e' tenuto ad informare tempestivamente la Regione e/o l'ente gestore circa l'esito delle pratiche relative al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.

Nel caso in cui dagli atti di causa risulti che il debitore sia nullatenente, l'avvocato/avvocata del soggetto beneficiario del Fondo è esonerato dall'intraprendere attività connesse al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.

Nel caso di irregolarità la Regione e/o l'ente gestore procede al recupero del contributo, comunicando all'avvocato/avvocata e all'Ordine di appartenenza dello stesso/della stessa l'avvenuta richiesta di restituzione.

Contro le decisioni dell'ente gestore e' possibile ricorrere presso la Commissione di cui all'articolo 6 del regolamento entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, la quale procede ad assumere decisione definitiva entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

## **8. Obbligo per gli avvocati**

Per la determinazione delle parcelle in sede di liquidazione da parte degli avvocati/delle avvocate patrocinanti si applicano i valori minimi stabiliti con il decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012), ridotti del 25 per cento.

I procedimenti che si chiudono con una conciliazione giudiziale o stragiudiziale e/o con remissione della querela sono liquidati con un compenso non superiore a 1.500,00 euro,



previa relazione del difensore al Consiglio dell'Ordine competente sulle ragioni che hanno motivato tale scelta. Queste motivazioni, se ammissibili e non in contrasto con le finalità della l.r. 5/2016, devono essere contenute nel parere di congruità dell'Ordine.

Per quanto riguarda la definizione del compenso gli avvocati sono tenuti ad applicare quanto previsto nelle specifiche Convenzioni sottoscritte con la Regione Piemonte.

Le spese stragiudiziali verranno riconosciute forfettariamente nella misura massima di 1.500,00 euro.

L'Ente gestore del Fondo provvede a liquidare la parcella presentata dall'avvocato patrocinante dopo che la Regione ha verificato la documentazione relativa al caso, compresa quella relativa agli atti assunti per avviare e concludere le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima.

Gli avvocati sono tenuti ad informare tempestivamente l'Ente gestore circa l'esito delle pratiche relative al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.

## **9. A chi rivolgersi per avere informazioni**

Per informazioni e dettagli rivolgersi agli uffici degli Ordini degli Avvocati preposti alla gestione dell'art. 16 della LR 5/2016, oppure prendere contatto con la struttura regionale di riferimento:

Regione Piemonte  
Direzione Coesione sociale  
Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti  
Via Magenta 12, 10128 Torino  
tel. 011.432 4197/5505 Fax: 011.4325647

Si prega di utilizzare:

per le domande di accesso e comunicazioni formali, esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [patrocinio.legale@cert.regione.piemonte.it](mailto:patrocinio.legale@cert.regione.piemonte.it).

Per gli scambi di informazioni e richieste di chiarimenti utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: [patrocinio.legale@regione.piemonte.it](mailto:patrocinio.legale@regione.piemonte.it).

**LEGGE REGIONALE 23 marzo 2016, n. 5 art. 16**

**DOMANDA PER L'ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA TUTELA  
GIURISDIZIONALE DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONI**

**Alla REGIONE PIEMONTE  
Direzione COESIONE SOCIALE  
Settore Politiche per le famiglie,  
giovani e migranti, pari opportunità  
e diritti  
Via Magenta, 12  
10128 TORINO**

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(Cognome) (Nome)

nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
(Comune) (Prov.) (Data)

residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_  
(Comune) (Prov.) (Indirizzo e n. civico)

codice Fiscale \_\_\_\_\_ documento d'Identità n. \_\_\_\_\_

rilasciato dal Comune di \_\_\_\_\_ con data scadenza \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazione,

**CHIEDE**

l'intervento del "Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni" per la domanda n. d'ordine \_\_\_\_\_ presentata il \_\_\_\_\_ dal/la sig/ra \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_

al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di \_\_\_\_\_ per il reato di \_\_\_\_\_  
ex artt. \_\_\_\_\_ del Codice  civile /  penale, deliberata favorevolmente dal suddetto Ordine in data \_\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_.

**A TAL FINE DICHIARA**

- A.1**  Di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati di \_\_\_\_\_.
- A.2**  Di essere iscritto negli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
- A.3**  Di essere difensore del/la signor/a \_\_\_\_\_.
- A.4**  Che gli estremi dell'Istituto bancario prescelto sono:  
Banca \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Iban \_\_\_\_\_

**A.5**  Che l'indirizzo di riferimento per la corrispondenza è: Studio Legale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

## DICHIARAZIONI E IMPEGNI

### Il sottoscritto dichiara:

1. di essere a conoscenza dei benefici previsti dalla L.r. 23 marzo 2016, n. 5 art. 16;
2. di essere a conoscenza dei contenuti e delle modalità espresse nel regolamento n. 4/R del 13 febbraio 2017 e nel testo della Legge Regionale 23 marzo 2016, n. 5 art. 16 e di accettarle incondizionatamente;
3. che i dati e le notizie forniti con la presente domanda sono veritieri;
4. di essere a conoscenza che, in attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in materia di dichiarazioni sostitutive, la Regione Piemonte è tenuta ad effettuare, a campione, controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà contenuti nelle domande di ammissione e nelle rendicontazioni. richieste di liquidazione

Data

Firma leggibile \*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante ed accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.).

### Il sottoscritto s'impegna fin d'ora:

1. ad allegare copia del parere di ammissibilità e conformità espresso dal Consiglio dell'Ordine (l'assenza del documento comporta l'esclusione della domanda);
2. ad inviare alla Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti - Via Magenta 12 – 10128 Torino, nei 30 giorni successivi alla data di conclusione del procedimento e delle procedure relative al recupero delle somme eventualmente statuite a favore della vittima, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello schema allegato al modulo di domanda, nel rispetto del segreto professionale e della normativa sul diritto alla riservatezza;
3. a mantenere a disposizione della Regione Piemonte tutta la documentazione per la durata del procedimento;
4. di essere a conoscenza che il mancato rispetto di uno qualsiasi dei sopra citati impegni potrebbe causare la revoca del contributo erogato, con l'obbligo di restituire quanto in tale momento risulterà dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio.

Data

Firma leggibile

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, si dichiara di approvare espressamente quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto autorizza la Regione Piemonte. al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.

Data

Firma leggibile

---

---

**LEGGE REGIONALE 23 marzo 2016, n. 5 art. 16**

*Allegato C*

**CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI \_\_\_\_\_**

**Motivazioni a sostegno della fondatezza della domanda di ammissione al fondo istituito dalla  
L.R. n. 5/16 art. 16**

Vista la domanda presentata da \_\_\_\_\_ pervenuta in data \_\_\_\_\_

n. d'ordine \_\_\_\_\_

Vista la documentazione relativa a detta domanda e l'autocertificazione concernente le condizioni reddituali dell'interessato/a (reddito inferiore ai limiti previsti dal Regolamento n. 4/R. del 13 febbraio 2017).

Verificate le condizioni di ammissibilità Art. 2 del Regolamento Regionale 4/R del 13 febbraio 2017

Visto il procedimento \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ presso il Tribunale di \_\_\_\_\_  
Visto l'oggetto della causa (\_\_\_\_\_)

Viste le spese prodromiche effettuate (\_\_\_\_\_)

Considerato quanto riferito dalla parte e fermo ogni doveroso approfondimento a cura del legale designato, anche in relazione all'ammissibilità e alla tempestività dell'azione.

*Ritiene che le ragioni esposte nell'istanza non siano manifestamente infondate.*

Torino, \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE  
FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA TUTELA GIURISDIZIONALE DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONI**

Numero di domanda:

A: Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale -  
Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari  
opportunità e diritti  
Via Magenta, 12 - 10128 TORINO  
Pec: patrocinio.legale@cert.regione.piemonte.it

Il/La Sottoscritto/a

Nome:

Cognome:

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di:

Difensore della parte

nel procedimento

n.

presso il Tribunale di

Procede a richiedere liquidazione di quanto indicato nella presente ai sensi della L.R. 23 marzo 2016, n. 5 art. 16 e secondo quanto previsto all'art. 3 co. 1 lett. b1) del Regolamento Regionale 4/R del 13 febbraio 2017

Compensi Professionali	€ 0,00
Spese generali (15% compensi professionali)	€ 0,00
Esposti	€ 0,00
Riduzione fondo di solidarietà 25% (L.R. 4/16 e reg. 3/R del 30.1.2017)	€ 0,00
<b>1. TOTALE VOCI DI SPESA</b>	€ 0,00
*C.P.A. (4% al netto degli esposti)	€ 0,00
<b>2. TOTALE IMPONIBILE IVA (Totale 1 + CPA)</b>	€ 0,00
<b>3. IVA (22% SU IMPONIBILE)</b>	€ 0,00
<b>4. Maggiorazione per parere di congruità su totale</b>	€ 0,00
<b>TOTALE DA LIQUIDARE (2+3+4)</b>	<b>€ -</b>

A tal fine allega:

copia del parere di congruità espresso dall'Ordine di appartenenza;

copia della parcella emessa o della pro forma, alla quale seguirà parcella ufficiale, non appena disponibile (la parcella deve essere intestata all'assistita e non alla Regione )

dichiarazione di recupero delle somme, reperibile sul sito [www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it) al seguente link : <https://www.regione.piemonte.it/.....>;

attestazione antiriciclaggio redatta in conformità con la modulistica presente sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it) al seguente link :

<https://www.regione.piemonte.it/.....>;

copie del documento di identità in corso di validità

Richiede che il contributo sia versato sul seguente IBAN:

Dichiara infine che il procedimento giudiziario di cui sopra:

si è concluso con sentenza del

con il seguente esito (*accolto o respinto o sospeso*)

non si è ancora concluso (*specificare le motivazioni*)

Luogo e data

Firma

Allegato E

**PARERE DI CONGRUITA' ALLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE**

**FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA TUTELA GIURISDIZIONALE DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONI**

Numero d'ordine:

Alla REGIONE PIEMONTE  
Direzione Coesione Sociale -  
Settore Politiche per le famiglie,  
giovani e migranti, pari opportunità e  
diritti  
Via Magenta, 12 - 10128 TORINO

PARCELLE: \_\_\_\_\_

Anno: \_\_\_\_\_ Numero: \_\_\_\_\_

Data presentazione: \_\_\_\_\_

Data ritiro: \_\_\_\_\_

N. ricevuta: \_\_\_\_\_

Euro: \_\_\_\_\_

Relatore delegato Avv. \_\_\_\_\_

Domanda presentata da \_\_\_\_\_

Tipo parcella:

- Tribunale civile  
 Tribunale penale  
 Stragiudiziali

**Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di .....**

Vista la domanda presentata all'Ordine in data \_\_\_\_\_

Visti gli atti allegati alla domanda;

vista la parcella presentata finalizzata alla liquidazione;

Visto il D.M. n. 55/2014 e S.m.i.;

Valutata la congruità delle somme richieste,

**esprime parere positivo**

alla liquidazione della parcella dell' Avvocato/a per un importo totale pari a Euro \_\_\_\_\_, così suddiviso:

- compenso professionale, con l'applicazione della riduzione del 25%, Euro \_\_\_\_\_ .
- Esposti Euro \_\_\_\_\_
- spese generali (15% dei compensi professionali), Euro \_\_\_\_\_

- IVA (22% su imponibile) Euro \_\_\_\_\_
- CPA. (4% al netto degli esposti) Euro \_\_\_\_\_

Torino, \_\_\_\_\_

Firma

---

*Allegato F*

Legge Regionale 23 marzo 2016, n. 5 art. 16

Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(Art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritta .....

Nato/a a ..... (.....) il .....

residente a ..... (.....) via ..... n .....

appartenente all'Ordine degli Avvocati di .....

in riferimento alla domanda n .....

come previsto dall'art. 3 del Regolamento regionale n. 4/R del 13 febbraio 2017, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA (scegliere barrando le caselle corrispondenti)

- di non aver avviato il recupero delle somme eventualmente statuite a favore della vittima perché il debitore è nullatenente;
- di aver avviato le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima per la copertura delle spese legali, comprese quelle relative a fasi processuali precedenti a quelle conclusasi con sentenza definitiva e che le procedure avviate non si sono ancora concluse. Si impegna pertanto a comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte Direzione Coesione sociale - Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti - Via Magenta 12, 10128 Torino l'eventuale recupero delle somme sopra menzionate così come previsto dall'art. 3 del Regolamento regionale n. 4/R del 13 febbraio 2017 e s.m.i.,

.....

IL/LA DICHIARANTE

.....

*Allegare copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità*